

2015



**[FACILE GUIDA ALLE PENSIONI
PER IL PERSONALE DELLA
SCUOLA – CESSAZIONI DAL
SERVIZIO DAL 1° SETTEMBRE
2015]**

CESSAZIONI DAL SERVIZIO DAL 01. 09. 2015

Il Decreto Ministeriale n.866 del 1 Dicembre 2014 fissa al **15 Gennaio 2015** il termine ultimo per la presentazione delle domande:

- di cessazione dal servizio per raggiungimento del limite massimo di contribuzione;
- di dimissioni volontarie;
- di permanenza in servizio per raggiungere il minimo contributivo di anni 20.

Tutte le predette domande hanno effetto dal **1° Settembre 2015**.

Con la circolare ministeriale n.18851 dell'11 dicembre 2014 sono state emanate le indicazioni operative per la cessazione dal servizio e l'accesso al trattamento pensionistico.

Presentazione della domanda di cessazione dal servizio.

Quando?	Come?
Entro il 15 Gennaio 2015.	Esclusivamente tramite la procedura POLIS "Istanze on line", disponibile nel sito del MIUR (www.istruzione.it).

Presentazione della revoca della stessa domanda precedentemente inviata.

Quando?	Come?
Entro il 15 Gennaio 2015.	Esclusivamente tramite la procedura POLIS "Istanze on line", disponibile nel sito del MIUR (www.istruzione.it).

Presentazione della domanda di permanenza in servizio.

Quando?	Come?
Entro il 15 Gennaio 2015.	In forma cartacea alla scuola di titolarità o di servizio.

Presentazione della domanda di trattamento di pensione.

Quando?	Come?
Dopo la presentazione della domanda di cessazione. Non è fissata una data di scadenza. Entro il 15 Gennaio 2015.	<ul style="list-style-type: none">- Tramite procedura telematica con l'assistenza gratuita di un Patronato.- Tramite accesso al sito dell'INPS (Gestione Dipendenti Pubblici – ex INPDAP), previa registrazione.- Tramite Conctat Center Integrato (numero verde 803164).

Requisiti per l'accesso al pensionamento in relazione alle diverse tipologie.

CESSAZIONE A DOMANDA	REQUISITI PER LA PENSIONE
<p>PER ANZIANITA' (normativa previgente la riforma Fornero) Personale che ha maturato la "QUOTA 96", senza arrotondamenti, entro il 31/12/2011.</p>	<p>Entro il 31/12/2011: almeno 35 anni di contribuzione e 61 di età oppure 36 anni di contribuzione e 60 di età anagrafica (Quota 96). La predetta QUOTA 96 può essere raggiunta sommando i mesi e i giorni eccedenti i requisiti minimi. Ad es.: 60 anni, 5 mesi e 19 giorni di età e almeno 35 anni, 6 mesi e 11 giorni di contribuzione</p>
<p>PENSIONE ANTICIPATA INDIPENDENTEMENTE DALL'ETÀ</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Uomini: 42 anni e 6 mesi di anzianità contributiva <input type="checkbox"/> Donne: 41 anni e 6 mesi di anzianità contributiva 	<p>Anzianità contributiva da considerare al 31/12/2015. In specifiche condizioni e qualora l'età sia inferiore a 62 anni, è prevista una riduzione dell'importo della pensione.</p>
<p>PER VECCHIAIA Personale con 66 anni e 3 mesi di età considerati al 31/12/2015</p>	<p>Anni 20 di contributi, oppure anni 15 per il personale in servizio prima dell'1/1/1993. Requisito contributivo da considerare al 31/12/2015</p>
<p>PERSONALE FEMMINILE PER VECCHIAIA Donne nate prima dell'1/01/1951 (almeno 65 anni di età entro il 31/12/2015)</p>	<p>Anni 20 di contributi, oppure anni 15 per il personale in servizio prima dell'1/1/1993. Requisito contributivo da considerare al 31/12/2011</p>
<p>PERSONALE FEMMINILE CON "OPZIONE CONTRIBUTIVA" Donne con almeno 57 anni e 3 mesi di età congiunti ad almeno 35 di contributi.</p>	<p>Entrambi i requisiti raggiunti entro il 31/12/2014. L'importo della pensione è ridotto in misura considerevole.</p>

CESSAZIONE D'UFFICIO

PENSIONE PER VECCHIAIA (Donne e Uomini):

- Donne: 66 anni e tre mesi** di età
- Uomini: 66 anni e tre mesi** di età

Anzianità contributiva di almeno 20 anni compiuta entro il 31/08/2015.

PENSIONE PER ANZIANITA'

- Donne: 41 anni e 6 mesi** di anzianità contributiva
- Uomini: 42 anni e 6 mesi** di anzianità contributiva

Anzianità contributiva compiuta entro il 31/08/2015. La cessazione d'ufficio non può essere disposta per i dipendenti di età inferiore a 62 anni nel caso siano soggetti alla penalizzazione.

PENSIONE PER VECCHIAIA (donne nate prima dell'1/1/1951):

Personale con **65 anni entro il 31/08/2015**, e almeno **20** di contributi (oppure anni 15 per il personale in servizio prima dell'1/1/1993), entro il 31/12/2011.

I requisiti pensionistici previgenti la riforma Fornero si applicano al personale che, nel corso dell'anno 2011, risulta essere in aspettativa retributiva, ai sensi dell'art.42, comma 5, del D.Lgs. 141/2001, o aver fruito di permessi ai sensi dell'art. 33, della legge 104/1992.

Il personale interessato (c.d. salvaguardati) devono presentare istanza di accesso al suddetto beneficio alla competente direzione territoriale del lavoro entro il 5/01/105, secondo le modalità definite dal Ministero Del Lavoro e delle Politiche sociali.